

ALLEGATO D) REP. 13206 RACC. 10972

STATUTO

**DELL' "ASSOCIAZIONE PER IL CENTRO NAZIONALE STUDI
TARTUFO - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

TITOLO I

**DISCIPLINA - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -
ATTIVITÀ**

Articolo 1 (ETS)

1. L'Associazione è un ente del Terzo settore in conformità con il decreto legislativo n. 117 del 2017.
2. Per quanto non previsto nello statuto si applicano le disposizioni sulle associazioni contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017 e, in caso di lacune e in quanto compatibili, le disposizioni civilistiche sulle associazioni riconosciute.

Articolo 2 (Denominazione - sede - durata)

1. L'Associazione è denominata "Associazione per il Centro Nazionale studi Tartufo - Ente del Terzo settore".
2. L'Associazione ha sede in Alba, Piazza Risorgimento n. 2. L'assemblea dell'Associazione potrà istituire ed altresì modificare o sopprimere sedi e rappresentanze nel territorio nazionale ed all'estero.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 (Scopi)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo attività volte ad incentivare la ricerca scientifica sul tartufo e a diffondere la cultura del tartufo con riferimento a: la biologia del tartufo e la forestazione; le relazioni con la meteorologia e i cambiamenti climatici; gli aspetti storici e antropologici, in particolare le conoscenze e pratiche tradizionali della cerca e cavatura del tartufo quale patrimonio culturale immateriale; il benessere animale del cane; l'analisi sensoriale e la gastronomia.

Articolo 4 (Attività esercitabili)

1. Per raggiungere gli scopi di cui all'articolo precedente l'Associazione, collaborando con chiunque condivida i predetti scopi, si prefigge di esercitare:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art. 5 del CTS);
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (lett. e art. 5 del CTS);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività

- di interesse generale (lett. i art. 5 del CTS); =====
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religiose (lett. k art. 5 CTS); =====
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. w art. 5 del CTS); =====
- f) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati (lett. z art. 5 del CTS). =
2. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle indicate nel comma primo, a condizione che queste attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle principali indicate nel comma primo. Il consiglio di amministrazione individuerà successivamente queste attività diverse. =====
3. L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo n. 117 del 2017. (art. 7 CTS). =====
4. L'Associazione può richiedere finanziamenti e contributi per esercitare le proprie attività. =====

===== TITOLO II =====

===== ASSOCIATI E VOLONTARI =====

===== Articolo 5 (Requisiti e ammissione degli associati) =====

1. All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al Suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità che l'Associazione si propone. =====
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private e pubbliche. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. =====
2. Chi intende essere ammesso come associato deve trasmettere al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dall'Associazione. =====
3. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con gli scopi e le attività dell'Associazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio, nel libro degli associati. =====
4. Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante associato. Costui può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la prossima assemblea degli associati. =====

===== Articolo 6 (Obblighi e diritti degli associati) =====

1. Gli associati sono tenuti: =====
- a) a osservare il presente statuto; =====
- b) a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi; =====

c) a versare annualmente la quota associativa; =====
d) ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione. =====

2. Gli associati hanno il diritto di: =====

a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; =====
b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; =====

c) frequentare i locali dell'Associazione; =====

d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; =====

e) concorrere alla formazione ed espressione della volontà dell'assemblea degli associati; =====

f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee degli associati, prendere visione delle scritture contabili approvate dall'assemblea degli associati ed esaminare i libri associativi. =====

===== **Articolo 7 (Scioglimento del rapporto associativo)** =====

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per: =====

a) morte della persona fisica o estinzione dell'ente; =====

b) recesso; =====

c) esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statuari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione. =====

2. Ciascun associato può recedere dall'Associazione con comunicazione scritta all'organo amministrativo; la dichiarazione di recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione, fermo restando l'obbligo di versare la quota associativa relativa all'anno in cui è comunicato il recesso dall'Associazione. =====

3. L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale potrà nel termine di venti giorni ricorrere all'assemblea degli associati, la quale deciderà a maggioranza assoluta degli associati nella sua prossima riunione. =====

4. La perdita della qualità di associato, nel caso di esclusione, ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione delle quote associative di qualsiasi altro bene versato o trasferito a titolo di proprietà all'Associazione. =====

===== **Articolo 8 (Volontari)** =====

1. L'Associazione può avvalersi del lavoro gratuito prestato da volontari nell'esercizio delle proprie attività. =====

2. Il volontario che intende prestare in modo non occasionale il proprio lavoro gratuito in favore dell'Associazione deve trasmettere al consiglio una domanda scritta contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dall'Associazione. Il volontario, una volta accolta la propria domanda dal consiglio di amministrazione, è iscritto nel registro dei volontari tenuto dal consiglio di amministrazione. =====

3. Le posizioni di associato e di volontario dell'Associazione sono cumulabili. =====

===== **TITOLO III ORGANI** =====

===== **Articolo 9 (Elenco)** =====

1. Gli organi dell'Associazione sono: =====
 - a) l'assemblea degli associati; =====
 - b) il consiglio di amministrazione; =====
 - c) il presidente del consiglio di amministrazione, corrispondente al presidente dell'Associazione; =====
 - d) il direttore; =====
 - e) l'eventuale sindaco/revisore unico; =====
 - f) l'eventuale comitato scientifico. =====
2. Tutte le cariche associative diverse da quelle di revisore e sindaco unico sono gratuite. =====
3. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico e il sindaco unico, una volta scaduti, rimangono in carica fino alla loro sostituzione. =====

===== **Articolo 10 (Assemblea degli associati)** =====

1. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. =====
2. L'assemblea ordinaria: =====
 - a) delibera sulle scritture contabili per cui sia richiesta la sua approvazione; =====
 - b) nomina, previa determinazione del loro numero, i componenti del consiglio ed il Presidente, potendo poi revocare qualsiasi componente del consiglio; =====
 - c) determina la quota associativa annuale; =====
 - d) nomina l'eventuale revisore legale dei conti, determina il suo compenso e può revocarlo solo per giusta causa; =====
 - e) nomina, se imposto dalla legge, il sindaco unico effettivo e il sindaco unico supplente dell'Associazione, determina il loro compenso e può revocarli solo per giusta causa; =====
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti del consiglio e del sindaco unico; =====
 - g) delibera eventuali regolamenti di competenza dell'assemblea; =====
 - h) delibera su ogni altra materia di competenza dell'assemblea che non rientri tra quelle elencate nel comma successivo. =====
3. L'assemblea straordinaria: =====
 - a) delibera sulle modificazioni del presente statuto; =====
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'Associazione; =====
 - c) nomina e revoca uno o più liquidatori dell'Associazione, determinando i relativi poteri e l'eventuale compenso; =====
 - d) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla normativa vigente alla sua competenza. =====
4. L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, e ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. ==
5. La convocazione assembleare avviene mediante avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, inviato a mezzo posta elettronica o messaggio telefonico almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. Se previsto nell'avviso di convocazione, si può partecipare all'assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione e/o votare per corrispondenza e/o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato interveniente e/o votante. =====

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo amministrativo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. =

6. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto e/o dell'eventuale sindaco unico. In tale caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. =====

7. Hanno diritto di partecipare e di votare nell'assemblea i soli associati che abbiano versato la quota associativa annuale e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con diritto di voto, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione né membro dell'organo di controllo. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe di voto. =====

8. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. =====

9. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

10. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano, con prova e controprova, salvo che almeno un terzo degli associati presenti richieda di votare in modo segreto. =====

11. L'assemblea è presieduta dal presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente del consiglio o, infine, dal nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano tra gli associati. =====

12. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario dell'assemblea, se diverso dal notaio nominato dal presidente, il quale sottoscrive con il presidente il relativo verbale assembleare. =====

13. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea. =====

===== **Articolo 11 (Consiglio di amministrazione)** =====

1. Il consiglio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Il numero di componenti viene definito dall'assemblea degli associati in sede di nomina. I consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate o tra quelle indicate dagli associati diversi dalle persone fisiche e devono rispettare l'articolo 2382 del codice

- civile. =====
2. Il presidente del consiglio è nominato dall'Assemblea tra i membri del Consiglio. =====
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto o del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica. I consiglieri sono rieleggibili. =====
4. Il consiglio elegge tra i propri componenti il vicepresidente. Il consiglio, su proposta del proprio presidente, nomina il segretario del consiglio, anche diverso dai consiglieri. Il consiglio può attribuire specifici incarichi a uno o più dei suoi componenti. Il consiglio può costituire e regolare uno o più comitati consultivi, ciascuno composto da almeno un consigliere. =====
5. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato: =====
- a) il vicepresidente; =====
- b) il consigliere più anziano di nomina; =====
- c) il consigliere più anziano di età. =====
6. Se vengono a mancare uno o più consiglieri diversi dal presidente, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi, i consiglieri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. Il cooptato resta in carica fino alla prossima assemblea. Il sostituto diverso dal cooptato cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del sostituito. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea degli associati per la nomina dell'intero consiglio e decadono una volta ricostituito il consiglio. =====
7. Il presidente convoca il consiglio mediante messaggio di posta elettronica inviato a ciascun consigliere almeno otto giorni prima dell'adunanza, o tre giorni prima in caso di urgenza, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio è convocato tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dalla maggioranza dei consiglieri. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del consiglio chiunque reputi utile per la discussione consiliare. =====
8. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascun intervenuto possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. =====
9. Le deliberazioni sono valide se è presente almeno la maggioranza dei consiglieri e se sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, può procedersi a una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti, prevale il voto del presidente. I lavori consiliari sono verbalizzati.
10. Il consiglio è investito dei più ampi poteri nel gestire l'Associazione e nell'eseguire le deliberazioni assembleari. =====
- Può compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e

straordinaria in nome e per conto dell'associazione. =====

11. Il consiglio: =====

a) determina i contributi di sostegno dovuti dagli associati =====

b) nomina, su proposta del consiglio, i componenti del comitato scientifico, se istituito, potendoli poi revocare; =====

c) approva il programma annuale dell'Associazione, previo parere dell'eventuale comitato scientifico, motivando la propria decisione se disattende tale parere; =====

d) può deliberare appositi regolamenti nelle materie di propria competenza; =====

e) svolge ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa vigente come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione. =====

===== **Articolo 12 (Presidente)** =====

1. Il presidente dell'Associazione corrisponde al presidente del consiglio. =====

2. In caso di urgenza il presidente, congiuntamente al direttore, può decidere nelle materie di competenza del consiglio, sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica nel prossimo consiglio. =====

3. Il presidente o, se assente o impedito, il vicepresidente hanno la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrari e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. Il presidente o, se assente o impedito, il vicepresidente possono conferire a chiunque speciali procure per compiere uno o più atti in nome e per conto dell'Associazione. =====

===== **Articolo 13 (Direttore)** =====

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione =====

1. coordina l'attività dell'Associazione =====

2. coordina l'attività amministrativa dell'Associazione =====

3. svolge funzioni di segretario generale del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico =====

4. Il direttore se nominato coadiuva il consiglio nella tenuta dei libri associativi di competenza del consiglio e nella gestione delle risorse economiche, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e provvede, su eventuale delega del presidente, agli incassi e ai pagamenti. =====

===== **Articolo 14 (Sindaco unico e revisore legale)** =====

1. Se l'Associazione è obbligata ad avere un organo di controllo, l'assemblea degli associati nomina un sindaco unico effettivo e un sindaco unico supplente iscritti nel registro dei revisori legali. =====

2. Il sindaco unico è nominato per un periodo pari a tre esercizi contabili e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto o del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica. =====

3. Il sindaco unico è regolato dal decreto legislativo n. 117 del 2017 e, in caso di lacune e in quanto compatibili, dalla disciplina civilistica del collegio sindacale. =====

4. Se vengono meno il sindaco unico effettivo e quello supplente, il

consiglio di amministrazione deve convocare senza indugio l'assemblea degli associati per sostituirli. =====

5. Se l'Associazione è obbligata a nominare il revisore legale dei conti in forza del decreto legislativo n.117 del 2017, questo revisore deve osservare tale decreto. =====

6. Se l'Associazione è obbligata a nominare un revisore legale dei conti e un sindaco unico in forza del decreto legislativo n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico. =====

===== **Articolo 15 (Comitato scientifico)** =====

1. Il comitato è composto da tre, cinque, sette o nove membri, i quali sono prescelti tra chi abbia idonee competenze nelle attività di cui all'articolo 4. =====

2. Il comitato dura in carica fino a che rimane in carica il consiglio che lo ha nominato. =====

3. Il comitato nomina al suo interno il proprio presidente e si riunisce su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del consiglio di amministrazione. =====

4. Il comitato propone le attività culturali dell'Associazione, valuta la qualità dei relativi progetti e programmi, fornendo al consiglio di amministrazione il proprio parere. =====

5. Le proposte del comitato sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. =====

6. Il parere del comitato non è vincolante per il consiglio di amministrazione ma, ove disatteso, quest'ultimo ne dà adeguata motivazione. =====

===== **TITOLO IV DISPOSIZIONE VARIE** =====

===== **Articolo 16 (Patrimonio)** =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

- dai conferimenti in denaro e in beni da parte degli associati, =====
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di terzi, =====
- dai beni immobiliari e mobiliari, nonché da devoluzioni che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione, previa accettazione dei medesimi =====

- dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, destina a fondi di accantonamento e/o di riserva, ad aumento del patrimonio. L'inventario patrimoniale deve essere redatto e tenuto in conformità alle norme di legge vigenti. =====

===== **Art. 17 (Finanziamento)** =====

Le entrate dell'Associazione sono costituite: =====

- a) dalle quote sociali da versare all'atto dell'ammissione, nella misura fissata dall'assemblea =====
- b) dai contributi ordinari e straordinari deliberati dall'assemblea =====
- c) da versamenti volontari dei soci =====
- d) da sovvenzioni e contributi ricevuti =====
- e) dalle entrate e dai rimborsi delle spese sostenute per la gestione delle attività previste nell'oggetto sociale =====
- f) da altre fonti consentite dalle norme di legge =====
- g) i redditi derivanti dal patrimonio =====

===== **Articolo 18 (Rendicontazione)** =====

1. L'esercizio contabile va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. =====
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige i progetti delle scritture contabili previste dalla legge, chiedendone poi l'approvazione all'assemblea degli associati. =====
3. Le scritture contabili di cui al comma precedente sono sottoposte a revisione legale dei conti, ove richiesto dalla legge o dall'assemblea.

===== **Articolo 19 (Avanzi d'esercizio, riserve e patrimonio)** =====

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====
2. L'Associazione non può distribuire, neanche indirettamente, gli avanzi d'esercizio, i fondi e le riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

===== **Articolo 20 (Libri associativi)** =====

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri: =====
 - a) il libro degli associati tenuto dal consiglio di amministrazione; =====
 - b) il registro dei volontari tenuto dal consiglio di amministrazione; =====
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal consiglio di amministrazione; =====
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, tenuto dal consiglio di amministrazione; =====
 - e) il libro del sindaco unico, se nominato, tenuto dallo stesso sindaco unico. =====
2. I libri di cui al comma primo sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati da parte del singolo associato in regola con il pagamento della quota associativa annuale mediante richiesta scritta inviata al direttore dell'Associazione. L'associato che consulta i libri associativi è tenuto a osservare il dovere di riservatezza circa le risultanze dei libri consultati e deve rimborsare le spese all'Associazione, se intende estrarne copia. =====

===== **Articolo 21 (Scioglimento ed estinzione)** =====

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o a più enti del Terzo settore indicati con deliberazione dell'assemblea degli associati. =====

===== **Articolo 22 (Mediazione e arbitrato)** =====

1. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione e la validità dello statuto o comunque insorte in dipendenza di esso, promosse da o contro l'Associazione, gli amministratori, i sindaci, i revisori legali dei conti e/o i liquidatori dell'Associazione, saranno oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento di mediazione applicato da ADR Piemonte. Le parti delle predette controversie si impegnano a ricorrere a tale mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o

giudiziale. =====

2. Le controversie arbitrabili non risolte tramite la mediazione di cui al comma precedente saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento, il quale dovrà depositare il lodo definitivo entro quattro mesi dall'accettazione della propria nomina. =====

Firmato: Antonio Degiacomi - Lucia Cotto Notaio =====

